

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuglielmo Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrante Moshi, avvocato Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Reintegrazione posto di lavoro: monetizzazione e tassabilità

rispondono gli avv. ENZO MARTINO e MARIO PICCOLO

Cara Unità, sono stato licenziato senza giusta causa, tanto che il pretore del lavoro ha annullato il licenziamento, ordinando all'azienda il reintegro sul posto di lavoro. Di conseguenza l'azienda mi richiama in fabbrica, ma intende trasferirmi altrove. Io pertanto intendo avvalermi del V comma della legge dell'11/5/1990 chiedendo all'azienda 15 mensilità di paga. La domanda è questa: su questi soldi, quale aliquota di tassazione va applicata?

Ottavio Massara Morazzone (Varese)

La questione posta fornisce l'occasione per approfondire un aspetto non centrale, ma di rilievo, della nuova disciplina introdotta dalla legge 11/5/1990 n. 108. Tale legge è molto nota per avere finalmente introdotto dei vincoli ai licenziamenti anche per i datori di lavoro con meno di sedici dipendenti, e di essa si è già occupata la nostra rubrica, commentandone le innovazioni positive ed evidenziandone i limiti. È invece meno noto il fatto che la legge in questione preveda modifiche significative anche alla disciplina del licenziamento nelle imprese maggiori. Tra le modifiche vi è appunto quella cui allude il lettore, e che riguarda le conseguenze di un eventuale sentenza che, accertata l'illegittimità del licenziamento, obbliga ordinato al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro.

Il V comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo riformato dalla legge 108, attribuisce infatti al lavoratore illegittimamente licenziato la facoltà di optare tra due diverse soluzioni: quella di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro oppure quella di essere indennizzato con una somma pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (somma che va ad aggiungersi a quella da erogarsi a titolo di risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dal momento del licenziamento e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione).

La novità, costituendo un'alta pesante, anche se eventuale, sanzione economica per il datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato, dovrebbe rappresentare un ulteriore deterrente per i datori di lavoro troppo inclini a licenziamenti arbitrari. C'è però il rischio che il ricorso all'opzione economica, oltre a

porre in cattiva luce il lavoratore in un eventuale giudizio d'appello, contribuisca ad accentuare un fenomeno, peraltro già molto diffuso, di monetizzazione delle sentenze dichiarative dell'illegittimità del licenziamento, e pertanto di vanificazione di uno dei principi cardine della normativa statutaria del licenziamento, quello della reintegrazione nel posto di lavoro. Il caso del lettore è da questo punto di vista emblematico, a fronte della possibilità di impugnarne un eventuale trasferimento successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro, si preferisce l'alternativa economica con con-

gruente rinuncia alla riassunzione. Ciò premesso sul piano più generale, venendo al quesito specifico sulla tassabilità della indennità di cui al quinto comma dell'art. 18 dello Statuto così come modificato dalla legge 11/5/1990 n. 108, sono insorte non poche perplessità anche in relazione alle norme del nuovo TU 22/12/86 n. 917. Infatti già nel periodo anteriore alla entrata in vigore del suddetto TU (e cioè fino al 1987) era stata più volte esclusa la tassabilità delle cinque mensilità spettanti al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, tenuto conto della natura risarcitoria di tale somma (v. Cass. sez. Lav. 2/7/1981 n. 4315).

Sulla parità uomo-donna

Signor direttore, in riferimento alla nota «Sulla discriminazione sessuale» comparso sotto la rubrica «Leggi e contratti» dell'Unità del 6/5/91, segnaliamo per le lettrici che il 15 aprile 1991 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la L. 10/4/1991 n. 125: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna», che si propone la eliminazione delle discriminazioni di cui le donne sono oggetto, nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso alla carriera, nella vita professionale. La stessa legge, oltre a prevedere la possibilità per le lavoratrici di denunciare la discriminazione e farsi rappresentare in giudizio dal «consigliere di parità» (presente presso l'ispettorato del Lavoro) dispone, all'art. 4, che quando la lavoratrice fornisca elementi di fatto - anche di carattere statistico - idonei a far presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori a causa del sesso, spetti al datore di lavoro provare la insussistenza della discriminazione. Ci sembra più utile far conoscere la legge citata piuttosto che riferirsi a sentenze sia pure interessanti ma che risalgono al 1988 e che possono essere ignorate così come l'Italia ha ignorato, sino all'approvazione della legge sopra richiamata, le

raccomandazioni Cee sulla parità di trattamento uomo-donna che risalgono ben al 1984.

avv. Simonetta Massaroni Per il Codi (Coordinamento operativo del diritto e dell'informazione), Roma Ringraziamo il Codi per la lettera, esempio di una collaborazione che se resa organica può dimostrarsi di grande utilità per i lettori e per tutti noi. Abbiamo puntualizzato che questa rubrica è intervenuta più volte sul tema delle azioni positive e sul cammino parlamentare della legge: ricordiamo gli interventi del 10/10/89 dell'avv. Moshi, del 13/11/89 della prof. Cecilia Assanti, dell'11/12/89 dell'on. prof. Giorgio Ghezzi, del 31/12/90 dell'on. Angela Migliorini; e quanto prima pubblicheremo un ulteriore commento. La notizia dell'entrata in vigore della legge è stata altresì resa nota dal giornale a suo tempo. L'utilità di dare notizia della sentenza della Corte europea è stata da noi ravvivata nel presente possibile difficoltà e ostacoli applicativi alla nuova legge, così come con lo stesso spirito viene data informazione di utili precedenti giurisprudenziali. □N.R.

ta pari a quindici mensilità da corrispondersi al lavoratore su sua richiesta in sostituzione della reintegrazione. Sotto il profilo tributario non pare dubbio che la prima indennità, anche se a carattere risarcitorio, debba considerarsi tassabile secondo la nuova normativa del TU n. 917/86 che all'art. 6 comma 2 afferma la natura di reddito tassabile dei proventi percepiti in sostituzione dei redditi e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito. Pertanto l'indennità commisurata al periodo dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione costituisce le retribuzioni non percepite in quel periodo stesso per effetto del licenziamento o comunque costituisce un ristoro del danno subito pari alle retribuzioni non percepite, e quindi sicuramente soggetta a tassazione Irpef in ciò innovando il precedente regime fiscale.

Diverso appare il caso dell'altra indennità puramente eventuale e da corrispondersi solo su richiesta del lavoratore pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. Tale indennità ha sicuramente carattere risarcitorio ma non può essere considerata sostitutiva di redditi perduti e cioè non copre, come si dice, il lucro cessante. Questa somma viceversa appare finalizzata al ristoro di un danno conseguente alla perdita del posto di lavoro e quindi un danno emergente e pertanto sembra operare al di fuori della fatiscopia di cui al citato art. 6 c. 2 del TU n. 917/86.

Ad analogia conclusione potrà giungersi ove si consideri la impossibilità di collegare la predetta indennità ad una qualunque delle indennità di fine rapporto elencate nell'art. 16 dello stesso TU, in quanto tutte le ipotesi ivi previste hanno natura compensativa e non risarcitoria, sono cioè collegate ad una concreta prestazione lavorativa per più annualità.

Alla luce di quanto sopra esposto appare logico concludere per la tassabilità della predetta indennità anche se tale soluzione potrà generare non poche perplessità, tra l'altro giustificata dalla novità dell'istituto. Sarebbe comunque opportuno promuovere, anche da parte sindacale, un'iniziativa diretta ad ottenere un riconoscimento esplicito della tassabilità anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Se un autonomo va in pensione di anzianità o di vecchiaia

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Tra poco presenterò domanda di pensione come artigiano. Attualmente ho una contribuzione di 33 anni che non essere sufficienti per averla. Vorrei sapere se i due anni di versamento come lavoratore dipendente possano essere aggiunti per raggiungere i 35 anni stabiliti per legge. Siccome la pensione artigiana non mi basterà per vivere, dovrò continuare a lavorare. Chiedo: dovrò versare i contributi Inps fissi, come faccio ora?

Romano Prearo Milano

Per una risposta precisa occorrono numerose puntualizzazioni. Affermi che «tra poco» presenterai domanda di pensione come artigiano. Il richiamo ai 35 anni di contribuzione stabiliti per legge fa supporre che tu intenda richiedere la pensione di anzianità, per la quale è tassativamente richiesta una contribuzione effettiva di almeno 35 anni. In tal senso va precisato però che la pensione di anzianità non è conciliabile con la continuità della regolare attività di lavoro. Se invece intendi di vecchiaia per il raggiungimento dei 65 anni di età (per la quale è sufficiente contare su almeno 15 anni pieni di contribuzione) è possibile la continuità della regolare attività lavorativa. Per quanto riguarda il calcolo della pensione e la misura della contribuzione necessaria tenere conto di quanto disposto dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, riguardante la «riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi». Tale legge ha introdotto, con effetto dal 1 luglio 1990, radicali innovazioni per quanto attiene a criteri e misure di contribuzione, sia per

quanto riguarda il calcolo del trattamento pensionistico. Per ora hai continuato a versare il contributo fisso ma con decorrenza 1 luglio 1990 il contributo va rapportato, in misura percentuale, al reddito di impresa dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente. E vanno i nuovi criteri anche per il calcolo della pensione. I due anni di contribuzione versata come lavoratore dipendente potranno essere considerati agli effetti della pensione di anzianità sia per quella di vecchiaia ma, in base alla nuova legge, calcolati con criteri dei singoli trattamenti.

Quando e che cosa si paga se non si ha più la «colf»

Non ho più la colf dal 24 febbraio 1991 ed ho pagato tutto il dovuto (tredicesima e liquidazione). Ho pagato i contributi Inps entro il 10 aprile 1991. Ma mi è stato detto che l'Inps mi addebiterà le sanzioni in quanto avrei dovuto fare il versamento a ridosso del licenziamento. È vero? Credo di no, perché anche all'Inps hanno sempre sostenuto che i contributi vanno saldati entro il 10 del mese successivo ad ogni trimestre solare.

Lettera firmata

Purtroppo per te è vero quanto ti è stato riferito. Infatti, il versamento trimestrale va bene quando il rapporto di lavoro è in essere. Altrimenti invece viene risolto, i contributi vanno pagati entro 10 giorni

dalla data di cessazione del lavoro. Tu quindi avresti dovuto pagare entro il 6 marzo. Comunque riteniamo che l'addebito sarà di poche lire, dato che il ritardo è contenuto in un mese o poco più. Piuttosto vogliamo far notare che forse non hai pagato tutto ciò che spetta alla colf. Infatti, alla stessa vanno accreditati anche i giorni di ferie non godute che sono sostituiti dalla relativa retribuzione. Se non è stato dato questo emolumento è opportuno che venga fatto ora per pareggiare i conti ed essere in regola con la legge.

Il calcolo della indennità integrativa speciale

Ho lavorato presso lo Stato per 24 anni e ho chiesto di andare in pensione nell'ottobre 1989. Mi è stata liquidata la pensione secondo le misure dell'allegato tagliando. Mi sembra che gli importi siano troppo bassi, anche se la pensione è ancora liquidata in via provvisoria. In modo particolare l'indennità integrativa speciale bloccata a 448.554 lire mensili. Non dovrebbe essere di importo molto superiore?

Nicola Liturri Roma

L'indennità integrativa speciale viene pagata in misura intera solo quando si va in pensione avendo maturato l'anzianità contributiva massima o per limiti di età, oltre che in caso di morte o di invalidità. Poiché si tratta di pen-

sione per dimissioni volontarie senza avere raggiunto i due requisiti sopra indicati, come stabilisce la legge 79 del 1983, legge sconosciuta pienamente legittima dalla Corte costituzionale. Nel caso specifico è stato corrisposto l'importo garantito dalla legge corrispondente a quella in vigore a gennaio 1983 pari a L. 448.554 anziché quello corrispondente ai 24/40 di L. 715.855 in atto ad ottobre 1989 che è di L. 429.528. Facciamo presente inoltre, che la differenza tra L. 448.554 e L. 429.855 sarà riassorbita dai successivi scatti di scala mobile.

Inps: invalidità parziale o totale

Ho 54 anni di età, ho lavorato per oltre 30 anni e ho gravi malattie che mi costringono a smettere di lavorare per chiedere la pensione di invalidità all'Inps. Potrà averla? M. B. Cosenza

Non è possibile stabilire a priori se vi sono i requisiti sanitari per entrare nelle liste dei pensionati di invalidità Inps. Solo il medico può dare una risposta sicura. Una volta superata la visita sanitaria dell'Ente di previdenza si aprono due strade: 1) se viene riconosciuto invalido parziale, verrà pagato l'assegno di invalidità che è strettamente collegato agli anni di contributi versati; 2) se viene riconosciuto totalmente inabile, la conseguente pensione viene liquidata calcolando nella anzianità contributiva anche gli anni che mancano per l'età pensionabile. Poiché dici di avere 54 anni, l'Inps aggiungerà nel calcolo sei anni (tanti ne servono per raggiungere la soglia dei 60 anni di età) e la pensione sarà liquidata sulla base di oltre 36 anni di contribuzione.

Guerre e Paci.

Curdi, palestinesi, l'Islam, Israele, ciechi, storia intricata, di torti e ragioni, l'Albania, il SudAfrica, la Lituania, storia insanguinata. Storia dell'Oggi: ogni

Gorbaciov, Baker, il petrolio, sabato con l'Unità un fascicolo la Colombia, il narcotraffico... per conoscere e capire Paesi,

Questa è la Storia dell'Oggi. protagonisti, questioni. Storia di popoli e lotte, di speranze, di campi di battaglia e vicoli

Storia dell'Oggi, ogni sabato con l'Unità. Sabato 8 giugno: Iraq.

In caso di scoppio Storia dell'Oggi verrà distribuita il lunedì. l'Unità